

Articolo 25
(Norma di copertura. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)

L'**articolo 25** indica l'ammontare degli **oneri** derivanti dalle disposizioni degli **articoli 5, 6 e 7** – rispettivamente in materia di estensione di agevolazioni fiscali a non residenti, imposta di successione e Iva - nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,3 milioni di euro dall'anno 2016 (**comma 1**), disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante **riduzione** dei **consumi medi** standardizzati **di gasolio** da ammettere all'impiego **ad aliquota agevolata in agricoltura (comma 2)**.

Il **comma 2** dispone che con **decreto** del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla **riduzione** dei **consumi medi** standardizzati **di gasolio** da ammettere all'impiego **ad aliquota agevolata in agricoltura**, come determinati nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 (pubblicato nella G.U. n. 67 del 2002) in modo da garantire **maggiori entrate** pari a **4 milioni** per il **2014**, a **21 milioni** per il **2015** e a **16 milioni** a decorrere **dal 2016**.

Si ricorda che l'articolo 24 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) al **n. 5 della tabella A** prevede la possibilità di introdurre esenzioni o applicazioni di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. In assenza del regime di esenzione, le aliquote ridotte applicabili sono pari al 10% dell'aliquota ordinaria per il gasolio impiegato nelle serre florovivaistiche (art. 2, co. 127, della legge n. 662/1996) e al 22% di quella ordinaria per l'impiego di gasolio nella altre serre (articolo 10 del D.L. n. 375/2000).

A norma dell'art. 24, comma 4, della legge n. 388 del 2000, l'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi agricoli, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

Si rammenta che attualmente l'accisa per il gasolio da autotrazione ammonta a 617,40 euro per mille litri. La tabella A del D.Lgs. n. 504/1995 prevede una agevolazione nella misura del 22 per cento dell'aliquota dell'accisa.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 sono state definite le modalità applicative dell'agevolazione fiscale, mentre con il **decreto del Ministero dell'agricoltura 26 febbraio 2002** sono stati determinati i **consumi medi** dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica **ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o**

dell'esenzione dall'accisa, secondo i parametri indicati nelle allegate tabelle. Per il **gasolio** essi sono espressi in litro su ettaro (l/ha).

Con la **legge di stabilità 2013** (legge n. 228 del 2012) all'**articolo 1, comma 517**, si è disposto la **riduzione del 5 per cento**, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati in modo standardizzato nell'Allegato 1 al decreto del Ministero delle politiche agricole del 26 febbraio 2002. Limitatamente all'anno 2013 i predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura erano stati ridotti del 10 per cento.

Il **decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, ha previsto inoltre che la quantificazione dell'onere determinato dall'accisa agevolata per le coltivazioni in serra (articolo 6) fosse coperto mediante **riduzione** dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, nella misura di 14,4 milioni per il 2013 e di **34,6 milioni** per ciascuno degli anni **2014 e 2015**.

Da ultimo, il **d.d.l. stabilità 2014** (A.C. 1865), all'articolo 1, **comma 184** dispone l'**incremento**, con **decreto** del Ministro delle politiche agricole da emanare entro il 2 marzo 2014 della misura dei **consumi medi standardizzati di gasolio** da ammettere all'impiego **agevolato in agricoltura** nei limiti di spesa pari a **4 milioni** per il **2014**, a **21 milioni** per il **2015** e a **16 milioni** a decorrere **dal 2016**.

Alla luce di un quadro normativo interessato da così tante disposizioni legislative che si sono accavallate negli ultimi tempi, il **comma 3** stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, nei 30 giorni successivi alla emanazione del decreto di riduzione previsto dal precedente comma 2, alla **modifica del decreto del 26 febbraio 2002**.

In sostanza, si dispone l'aggiornamento dell'Allegato 1 al D.M. 26 febbraio 2002, che espone le **tabelle** dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura, articolate per singolo prodotto e tipologia di attività lavorativa.

Il **comma 4** quantifica gli **oneri** derivanti dall'**articolo 23** - relativo all'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – in **100.000 euro annui** a decorrere **dall'anno 2014** e dispone che ad essi si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei **consumi medi standardizzati di gasolio ad aliquota agevolata** di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

Il **comma 5** dispone che il Ministero della giustizia provvede al **monitoraggio** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23.

Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi **scostamenti** rispetto alle previsioni di spesa cui al comma 4, il Ministero della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla **riduzione** delle **dotazioni** finanziarie

rimodulabili del bilancio statale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196/2009³⁴.

Si ricorda che – nel corso dell'attuale legislatura - una serie di ulteriori disposizioni legislative adottate prevedono - a titolo di clausola di salvaguardia finanziaria degli effetti delle misure in esse contenute - una riduzione delle dotazioni rimodulabili a legislazione vigente delle Missioni di spesa dei Ministeri, disponendo che tali riduzioni operino solo qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa originarie. Tali clausole, però, a differenza di quella in esame, intervengono sulle spese rimodulabili iscritte nelle Missioni di spesa dei Ministeri interessati dalle misure delle quali si prevede il monitoraggio³⁵.

³⁴ Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge di contabilità pubblica n. 196/2009, le spese del bilancio dello Stato, nell'ambito di ciascun programma, si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili. Secondo la definizione contenuta nella legge di contabilità, le spese non rimodulabili sono quelle "per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione". Esse corrispondono alle spese definite come "oneri inderogabili". Secondo la norma interpretativa dell'articolo 21, comma 6, secondo e terzo periodo, della legge di contabilità, introdotta dal D.L. n. 98/2011 (articolo 10, comma 15) nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia: le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; le spese per interessi passivi; le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; le spese per ammortamento di mutui; le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le spese rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono individuate:

- nelle spese derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

³⁵ Si ricorda, in proposito la legge 97/2013 (Legge Europea 2013), all'articolo 14, comma 3, ha disposto, che, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa derivanti dallo stesso articolo 14, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a decorrere dal 2013, con proprio decreto, alla riduzione corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente delle spese rimodulabili delle missioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 13, comma 3 della stessa legge, reca una clausola di tenore simile alla precedente, relativamente agli eventuali maggior oneri rispetto alle previsioni recati dal medesimo articolo 13 e a tal fine dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle dotazioni di parte corrente iscritte delle spese rimodulabili del Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Con le stesse finalità di salvaguardia finanziaria, l'articolo 85 del D.L. n. 69/2013 (legge n. 98/2013) ha disposto che nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa derivanti dalle misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del Programma Giustizia civile e penale della Missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Clausola di salvaguardia finanziaria di tenore simile a quelle sopra commentate è inoltre prevista nell'articolo 3, comma 2, della legge n. 100/2013, nell'articolo 7 della legge n. 113/2013.